



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Appalti e contratti

COPIA

DETERMINAZIONE N. 685 DEL 01/04/2020

OGGETTO:	Procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi complementari e sussidiari all'attività didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali. Riapertura termini di scadenza presentazione offerte e disposizioni in merito allo svolgimento delle sedute pubbliche. CIG: 8157105FFA.
-----------------	--

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Funzionario P.O. Appalti e Contratti/CUC

Premesso che:

- in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) :
- il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014 , ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, alla quale hanno aderito i Comuni di Fossombrone, Colli al Metauro (ex Serrungarina, Saltara, Montemaggiore al Metauro) Cartoceto e Pergola;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 19/09/2018 si è provveduto ad adeguare la convenzione al mutato assetto normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad apportare modifiche alla stessa per la gestione delle attività della CUC Fano;
- tra i predetti enti locali si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso altresì che la CUC coincidente con l'U.O.C. Appalti e Contratti nell'attuale organizzazione del Comune di Fano, come da Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18 ottobre 2018, è competente alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sino all'aggiudicazione definitiva delle stesse, previa definizione da parte dell'Ente Committente interessato degli aspetti di merito necessari per la selezione dell'aggiudicatario;

Considerato che

-il Dirigente del Settore Cultura-Turismo e Servizi Educativi del Comune di Fano ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 2738 del 30 dicembre 2019 e n. 314 del 6 febbraio 2020, con la quale incarica la CUC, di procedere all'indizione della gara, per l'affidamento dei servizi complementari e sussidiari all'attività didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali per il periodo 1 settembre 2020 – 31 agosto 2025, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni;

Richiamata la propria determinazione n. 316 del 6 febbraio 2020 con la quale è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in appalto dei servizi in oggetto, stabilendo in conformità alla determinazione a contrattare n. 2738/2019 e 314/2020 del Dirigente competente, che:

- l'appaltatore venga selezionato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, mediante assegnazione di punti **90** all'offerta tecnica e punti **10** all'offerta economica, previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3,4,5 e 6, sulla base degli elementi di valutazione/criteri motivazionali/coefficienti



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Appalti e contratti

ponderali riportati nel capitolato speciale di appalto allegato alla determinazione a contrattare;

- il servizio avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dal 01.09.2020 al 31.08.2025, per l'importo stimato a base di gara: € 3.920.000,00, di cui € 10.000,00 quale costo della sicurezza derivante da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

Il valore annuale del servizio è calcolato in € 782.000,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

- l'Ente Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni per un importo stimato, pari a € 2.352.000,00, di cui € 6.000,00 quale costo della sicurezza derivante da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata al massimo per 6 mesi, vale a dire per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un importo pari a € 470.600,00 di cui € 1.200,00 quale costo della sicurezza derivante da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

- ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle predette opzioni, è pari ad € 6.742.600,00, di cui € 17.200,00 per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

Dato atto che

- il Bando di gara e il disciplinare di gara prevede quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il giorno 23 marzo 2020 ore 12,00 e il 25 marzo 2020 ore 9,00 quale giorno di apertura delle stesse;

- entro il termine perentorio di scadenza delle offerte e precisamente il 20 marzo u.s. è pervenuta da parte di un operatore economico una prima richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte, per l'impossibilità di presentare l'offerta per l'emergenza sanitaria nazionale, a cui la stazione appaltante ha dato riscontro negativo, come da decisione adottata per altra richiesta analoga, presentata da diverso operatore economico;

- successivamente il medesimo operatore economico ha ripresentato una seconda istanza di riapertura dei termini di gara, ai sensi dell'art. 103 del D.L. n.18/2020, come da nota del 27 marzo u.s. agli atti;

Considerato che successivamente alla prima istanza di proroga dei termini di presentazione delle offerte si sono susseguiti diversi provvedimenti governativi atti a ridurre il contagio da Coronavirus-19 a salvaguardia della salute pubblica sempre più limitativi al fine di ridurre assembramenti stante l'evolversi della situazione emergenziale;

Visto da ultimo il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare l'art. 103 che stabilisce: "*1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*"

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 23 marzo 2020 che afferma l'applicabilità anche alle procedure di gara della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, precisando che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020) e che una



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Appalti e contratti

volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere pur dovendo la stazione appaltante assicurare massima celerità quando finirà la sospensione a causa dell'emergenza Covid-19, nonchè prevedendo che la stazione appaltante può anche mantenere i termini originari senza sospenderli;

Considerato che la situazione emergenziale da Covid-19 incide inevitabilmente sull'ordinario svolgimento delle attività di gara (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo termini di presentazione delle offerte, modalità di svolgimento delle sedute di gara, tempistica per l'attivazione di soccorsi istruttori ecc...), creando difficoltà amministrative, operative e organizzative anche agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara;

Considerato inoltre che il termine di presentazione delle offerte nonchè la prima seduta pubblica di gara, già rinviata a data da destinarsi stante la situazione di emergenza sanitaria, ricade nel periodo temporale preso in considerazione dal Decreto Legge "Cura Italia" e dalla circolare del MIT ai fini della sospensione dei termini «ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi dei procedimenti pendenti al 23 febbraio o attivati successivamente a tale data, fino al 15 aprile 2020;

Ritenuto per quanto sopra esposto di ridefinire i termini di gara e precisamente di procedere alla riapertura del termine di presentazione delle offerte fino al **20 aprile 2020 ore 12,00**, al fine di consentire esclusivamente agli operatori economici che hanno già effettuato il sopralluogo, richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione, di presentare o ripresentare la propria offerta;

Ritenuto altresì, di dover adottare alcune misure sulle modalità di gestione delle sedute di gara, al fine di assicurare la massima sicurezza sanitaria sia al personale della stazione appaltante coinvolto nelle procedure stesse che al personale degli operatori economici evitando inutili contatti e assembramenti tra le persone fisiche;

Tenuto conto che la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto si svolge con l'utilizzo della piattaforma telematica TuttoGare, che consente agli operatori economici di assistere alle sedute collegandosi da remoto alla piattaforma, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità disciplinate nel documento "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement TuttoGare*", consentendo agli stessi di monitorare l'andamento e le fasi della procedura stessa, garantendo da un punto di vista tecnico l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. ex plurimis, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Ritenuto per quanto sopra di modificare la disciplina delle sedute di gara, in quanto sia pur se non necessario, il disciplinare di gara prevede la possibilità di accesso fisico, nel giorno e luogo delle sedute, da parte di chiunque interessato al fine, al fine di evitare potenziali assembramenti di numerose persone in luoghi fisici ristretti con i conseguenti rischi sanitari;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che limitatamente alla CUC Fano comporta riflessi indiretti che troveranno concretizzazione nel Bilancio dell'Ente per quanto riguarda la compartecipazione di cui all'art. 113 comma



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Appalti e contratti

5 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai riflessi sul Bilancio dell'Ente derivanti dall'appalto si rinvia agli atti che saranno adottati dagli uffici competenti;

VISTO/A:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per la parte ancora in vigore;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.443 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento uffici e servizi di organizzazione e di funzionamento della Centrale unica di committenza;

Visto altresì il disposto dell'art. 216 comma 10, che prevede che *"Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"* e che il codice AUSA della CUC è :0000542826;

Attestato

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013.

Attestata, ex art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 per il presente procedimento;

Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche n. 258 del 1 febbraio 2020 di nomina della sottoscritta quale titolare di posizione organizzativa dell' U.O.C. Appalti e Contratti/CUC ;

Stante la propria competenza

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di STABILIRE di :

- procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio in oggetto, esclusivamente in favore degli operatori economici che hanno già effettuato il sopralluogo, fissando quale termine di presentazione delle offerte il giorno 20 aprile 2020 ore 12,00;

- qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già provveduto a presentare sulla piattaforma telematica di gara la relativa offerta, la medesima nei termini di cui al presente atto, potrà essere sostituita dalla successiva offerta che automaticamente invaliderà l'offerta precedente;

- qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già provveduto alla costituzione della garanzia provvisoria la medesima sarà considerata valida – senza



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Appalti e contratti

necessità di ulteriori appendici/postille – anche qualora riporti come data di scadenza per la presentazione delle offerte l'originario termine previsto dal bando di gara;

3) di **MODIFICARE** la modalità di gestione delle sedute pubbliche di gara previste nel disciplinare di gara, nel senso di non consentire l'accesso fisico di persone diverse dagli addetti della stazione appaltante incaricati della gestione delle relative operazioni nei luoghi di svolgimento delle sedute durante gli orari di svolgimento delle stesse, in quanto, la gestione della gara in modalità telematica, garantisce l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico e la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche come sostenuto da pacifica giurisprudenza, (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

3) di **DARE ATTO** che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto stabilito con propria determinazione n. 316/2020 nonché dal bando e disciplinare di gara in pubblicazione sulla piattaforma telematica TuttoGare nonché sul profilo di committente www.comune.fano.pu.it-Amministrazione trasparente_sez. Bandi di gara;

4) di **DARE ATTO** che, competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva e che il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Immacolata Di Sauro, Responsabile Unico del servizio è la Dott.ssa Grazia Mosciatti;

5) di **RENDERE** noto che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it", e sulla piattaforma telematica TuttoGare nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piattaforma ANAC.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il Funzionario P.O. Appalti e Contratti/CUC

(dott.ssa Immacolata Di Sauro)

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 82/2005)